



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

N. 95 DEL 22 aprile 2022

Oggetto: Attuazione della linea progettuale “*Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano – M2C4 – Intervento 3.1*” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito dell’Avviso Pubblico del Ministero della Transizione ecologica del 30.03.2021 per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle Città Metropolitane.

IL SINDACO METROPOLITANO

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 e trasmesso alla Commissione Europea;

VISTO il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;

VISTO il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che “*le amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR*”;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*»;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 di valutazione positiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione centrale titolare degli interventi PNRR e corrispondenti traguardi (milestone) e obiettivi (target) individuati e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance e degli Uffici di diretta collaborazione*”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n.138;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n.132, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2019 – Serie Generale, ed in particolare l’art. 5 recante “*Organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare*”;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 492 del 29 novembre 2021, concernente l’istituzione della struttura di missione per il PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico*”;

o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO, in particolare, l'art 3, comma 1, lettera ggggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (*DNSH*, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n.63 del 10 marzo 2020 recante "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di traguardi (*milestone*) e obiettivi (*target*) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e in particolare:

- il target M2C4-19, in scadenza al T4 2022: "Piantare almeno 1 650 000 alberi per il rimboschimento delle aree urbane ed extraurbane ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 2019, n. 141 ("legge sul clima)";
- il target M2C4-20, in scadenza al T4 2024: "Piantare almeno 6 600 000 alberi per il rimboschimento delle aree urbane ed extraurbane ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 2019, n. 141 ("legge sul clima)";

VISTI la Strategia dell'Unione europea per la biodiversità al 2030 (COM, 2020) la quale indica la necessità di una maggiore integrazione delle infrastrutture verdi e della natura nelle città; - la Strategia dell'Unione europea per le foreste al 2030 (COM 2021/572); - la Strategia dell'Unione europea sull'adattamento ai cambiamenti climatici (COM, 2021/82 final); - il Piano d'azione dell'Unione europea "Zero Pollution for air water and soil" (COM 2021/400 final); - la Strategia dell'Unione europea per la protezione del suolo al 2030 (COM 2021/699 final); - la Strategia Nazionale per il Verde Urbano;

VISTO il Piano di riforestazione urbana ed extraurbana (decreto Mite n. 493/2021 del 30 novembre 2021;

VISTO il d. lgs. 3 aprile 2018, n. 34, "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 ottobre 2020, in attuazione del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141;

CONSIDERATO che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva

realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

CONSIDERATE le procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014, n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 e n. 2020/2299, avviate sulla cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM_{2,5} per il PM₁₀ e per gli ossidi di azoto;

CONSIDERATO che il PNRR è il documento che il Governo italiano ha predisposto per illustrare come il nostro Paese intende investire e gestire i fondi assegnati nell'ambito del programma *Next generation Eu* e presenta un calendario di riforme collegate, finalizzate in parte all'attuazione del piano e, in parte, alla modernizzazione del Paese;

CONSIDERATO che tra le sei Missioni in cui il PNRR raggruppa i progetti di riforma e di investimento spicca la Missione 2 *“Rivoluzione Verde e Transizione ecologica”* che discende direttamente dallo *“European Green Deal”* e dal doppio obiettivo dell'Unione europea di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 per cento rispetto allo scenario del 1990 entro il 2030;

CONSIDERATO che tra le 4 Componenti della suddetta Missione 2 *“Rivoluzione Verde e Transizione ecologica”*, la Componente 4 *“Tutela del territorio e della risorsa idrica”* è finalizzata alla sicurezza del territorio, intesa come mitigazione dei rischi idrogeologici con interventi di prevenzione e di ripristino, salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità con interventi di forestazione urbana ed un complesso di azioni per rendere il Paese più resiliente ai cambiamenti climatici, proteggendo la natura e la biodiversità;

CONSIDERATO che nella suddetta Componente 4 è prevista la Linea di intervento 3 *“Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine”* e, in essa, l'Investimento 3.1 *“Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”* che, in linea con le strategie nazionali e comunitarie, prevede azioni su larga scala rivolte alle 14 Città metropolitane, sempre più esposte a problemi legati all'inquinamento atmosferico, all'impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, al fine di migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso la realizzazione di boschi urbani e periurbani, con la messa a dimora di almeno 1,65 milioni alberi entro il T4-2022 e 6,6 milioni di alberi entro il T4-2024 su una superficie di 6.600 ettari, con una dotazione finanziaria di 330 milioni di euro;

CONSIDERATO che nella scheda progetto PNRR del suddetto Investimento 3.1 presentata dal Ministero della transizione ecologica è previsto che soggetti attuatori siano le Città metropolitane, le quali cureranno la progettazione e la realizzazione degli interventi sulla base di un Piano di forestazione, quadro di riferimento tecnico-scientifico di livello nazionale, approvato dal Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 493 del 30 novembre 2021 di approvazione del *“Piano di forestazione urbana ed extraurbana”* che costituisce il traguardo (milestone) al 31 dicembre 2021 previsto per l'Investimento 3.1 *“Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione*

delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;

VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato in data 30 marzo 2022, rivolto alle 14 Città metropolitane, con il quale è demandata la presentazione di proposte di interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nei comuni delle Città Metropolitane da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 “*Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*”;

CONSIDERATO che nell’Avviso del MiTE è previsto che i soggetti attuatori siano le Città metropolitane, le quali possono redigere propri progetti e/o selezionare progetti elaborati dai comuni facenti parte dell’area metropolitana, sulla base del Piano di forestazione, quadro di riferimento tecnico-scientifico di livello nazionale, approvato dal Ministero della transizione ecologica;

CONSIDERATO che la finalità dell’investimento è quella di prevedere una serie di azioni rivolte alle 14 città metropolitane, per migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini di tutti i comuni metropolitani attraverso interventi di rimboschimento che contrastino i problemi legati all’inquinamento;

RILEVATO che l’ammontare delle risorse assegnate alla Città Metropolitana di Palermo è pari per l’anno 2022 a euro 6.893.097,00, per l’anno 2023 a euro 6.893.097,00, per l’anno 2024 a euro 12.947.844,00;

VISTO l’elenco dei Comuni afferenti all’area della Città Metropolitana di Palermo con classificazione DEGURBA;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso Ministeriale, le Città Metropolitane redigono propri progetti e/o selezionano progetti elaborati dai comuni metropolitani, assegnando una priorità di finanziamento indicata nella domanda di partecipazione, tenuto delle aree prioritarie individuate dall’art. 5 del richiamato avviso;

DATO ATTO che i progetti relativi all’annualità 2022 devono essere inviati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso ed entro le ore 14.00 del giorno di scadenza;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla individuazione delle modalità operative ai fini della selezione delle proposte di intervento da presentare in attuazione della linea progettuale “*Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano – M2C4 – Intervento 3.1*” del PNRR;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

A) di attuare la linea progettuale in oggetto stabilendo le seguenti modalità di selezione delle proposte progettuali relative alla presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana della Città Metropolitana di Palermo nell’ambito dell’Avviso Pubblico del Ministero della Transizione ecologica del 30.03.2022:

1. Tipologia degli investimenti

1. L'investimento è finalizzato a:

- a) preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità e i processi ecologici legati a ecosistemi pienamente funzionali e resilienti;
- b) contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla rimozione del particolato nelle aree metropolitane, aiutando così a proteggere la salute umana;
- c) contribuire a ridurre le procedure di infrazione della qualità dell'aria;
- d) recuperare i paesaggi antropizzati valorizzando le periferie e le connessioni ecologiche con le aree interne rurali (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) e il sistema delle aree protette;
- e) frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili.

2. Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva per l'investimento 3.1 *“Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”* per la Città Metropolitana di Palermo è pari per l'anno 2022 a euro 6.893.097,00, per l'anno 2023 a euro 6.893.097,00, per l'anno 2024 a euro 12.947.844,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al raggiungimento delle finalità e dell'obiettivo finale di cui all'art. 1 secondo l'obiettivo (target) fissato per l'Investimento e di seguito richiamati:

- a) 160.000 piante messe a dimora nel 2022 in 160 ha.
- b) 160.000 piante messe a dimora nel 2023 in 160 ha.
- c) 301.000 piante messe a dimora nel 2024 in 301 ha.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla predisposizione dei progetti ed alla realizzazione degli interventi, comprese le attività di monitoraggio, la sostituzione delle fallanze e le cure colturali secondo gli indicatori di cui al comma 2 e gli importi di cui al comma 1 distinti per annualità.

4. I progetti che saranno presentati dalla Città Metropolitana di Palermo, a valere sull'avviso in epigrafe, presso il Ministero della Transazione Ecologica e valutati da quest'ultimo ammissibili in una annualità ma non rientranti tra quelli finanziabili per incapienza delle risorse assegnate alla stessa Città Metropolitana per quell'annualità, potranno essere finanziati, secondo l'ordine di priorità indicato dalla stessa Città Metropolitana:

- a) con quota parte delle risorse assegnate per la stessa annualità ad altre Città metropolitane i cui progetti valutati ammissibili al finanziamento non assorbono il totale delle risorse loro assegnate;
- b) a valere sulle risorse assegnate alla stessa Città metropolitana per l'annualità successiva, in via prioritaria rispetto ai progetti presentati per quella annualità.

3. Linee di intervento

1. Per la presentazione delle proposte progettuali di forestazione urbana, periurbana e extraurbana della Città Metropolitana di Palermo si individuano le seguenti linee di intervento:

- **LINEA “A”**: aree eleggibili su cui la Città Metropolitana redigerà propri progetti;
- **LINEA “B”**: progetti elaborati dai Comuni metropolitani in conformità all'Avviso Ministeriale del 30 marzo 2022.

2. Le aree di cui ai progetti relativi alla Linea B non ritenuti ammissibili come progetti, potranno essere utilizzati, qualora presentino gli idonei requisiti, come aree eleggibili di cui alla Linea A.

4. Aree ammissibili LINEA “A”

1. Sono aree eleggibili per la redazione di progetti di forestazione i territori presenti nei comuni metropolitani ed idonei alla formazione di boschi in coerenza con il “*Piano di forestazione urbana ed extraurbana*” di cui all'allegato 1 all'Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana e extraurbana da finanziare nell'ambito del PNRR Misura 2 Componente 4 – Intervento 3.1 “*Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*”.

Ai fini dell'ammissibilità le aree proposte devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) essere terreni di cui i comuni della Città metropolitana hanno la disponibilità giuridica;
- b) rispondere alle finalità evidenziate all'art. 1 del presente avviso e agli obiettivi del Piano di forestazione;
- c) essere coerenti con gli strumenti di pianificazione urbanistica-territoriale, ambientale e paesaggistica dell'area interessata dall'intervento.

2. Per la classificazione dei Comuni in urbani, periurbani ed extraurbani, si fa riferimento alla classificazione europea DEGURBA di cui al successivo art. 6 comma 2 del presente avviso.

3. La superficie minima di ogni area eleggibile deve fare riferimento a un'area complessiva di almeno 30 ettari per i Comuni classificati come “DEGURBA 1” e “DEGURBA 2” e di almeno 50 ettari per i comuni classificati “DEGURBA 3”. Tali superfici si possono raggiungere con il contributo di più aree distinte, anche non contigue, purché strutturalmente e funzionalmente integrate per la redazione di un progetto unitario.

4. Qualora i Comuni non abbiano disponibili superfici complessive pari ad almeno 30/50 ettari, gli stessi potranno presentare aree eleggibili la cui superficie minima dovrà essere di 3 ettari per i Comuni “DEGURBA 1” e “DEGURBA 2” e di 10 ettari per i Comuni “DEGURBA 3”. La superficie minima di ciascun intervento può essere ridotta nei Comuni “DEGURBA 1” e “DEGURBA 2” a 1 ettaro e nei Comuni “DEGURBA 3” a 5 ettari, ma tale deroga deve essere comunque funzionale al progetto presentato dalla città metropolitana che comunque non potrà in ogni caso prevedere il superamento il 10% di quelle aree in deroga ai limiti di estensione suddetti rispetto alla superficie complessiva del progetto presentato. Nel caso di aree inferiori a 30/50 ettari e quindi non autonomamente eleggibili, la Città Metropolitana valuterà caso per caso se esse risulteranno strutturalmente e funzionalmente integrate ad altre in modo da realizzare uno o più progetti unitari.

5. Progetti ammissibili LINEA “B”

1. Sono progetti ammissibili i progetti di forestazione territori finalizzati alla formazione di boschi nei territori dei comuni metropolitani, in coerenza con il “Piano di forestazione urbana ed extraurbana” di cui all'allegato 1 dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana e extraurbana da finanziare nell'ambito del PNRR Misura 2 Componente 4 – Intervento 3.1 “*Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*”.

2. Ai fini dell'ammissibilità i progetti devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) essere realizzati su terreni di cui i comuni della Città metropolitana abbiano la disponibilità giuridica;
- b) rispondere alle finalità evidenziate all'art. 1 del presente avviso e agli obiettivi del Piano di forestazione;

c) essere coerenti con gli strumenti di pianificazione urbanistica-territoriale, ambientale e paesaggistica dell'area interessata dall'intervento;

d) prevedere che le piante messe a dimora facciano riferimento ad almeno 4 specie arboree e 4 specie arbustive, coerenti con la vegetazione naturale potenziale, tenendo in opportuna considerazione l'elenco riportato per ogni Città Metropolitana nel Piano di forestazione;

e) prevedere un piano di coltivazione di 5 anni basato sulla sostituzione delle fallanze, l'irrigazione ordinaria e straordinaria, la protezione del postime, lo sfalcio e il taglio della flora spontanea che potrebbe rallentare la crescita degli alberi e degli arbusti, l'eradicazione delle piante alloctone e i trattamenti necessari per garantire l'attecchimento e lo sviluppo delle piante messe a dimora;

f) per l'annualità 2022, al fine di contribuire al conseguimento del target M4C2-19 (scadenza T4 2022), come descritto nell'Allegato alla Decisione CE di approvazione del PNRR, essere realizzati secondo la tempistica delle attività indicata in uno specifico cronoprogramma che preveda la messa a dimora del materiale forestale di propagazione entro e non oltre il 10 dicembre 2022. Per le annualità successive 2023 e 2024, al fine di contribuire al conseguimento del target M4C2-20 (scadenza T4 2024), per come descritto nell'Allegato alla Decisione CE di approvazione del PNRR, la messa a dimora dovrà essere completata, per tutti gli alberi, entro e non oltre il 10 dicembre 2024. A tal fine nella scheda progettuale le fasi realizzative e il relativo cronoprogramma dovranno essere declinate in coerenza con le scadenze indicate;

g) essere progettati e realizzati da un gruppo interdisciplinare che preveda la presenza necessaria di botanici, forestali, agronomi, ecologi e naturalisti, nonché delle professionalità ritenute utili per le caratteristiche del progetto, garantendo la presenza di donne e giovani e il coordinamento di un professionista iscritto all'albo dei professionisti dei dottori agronomi e forestali.

3. I progetti devono altresì rispettare gli ulteriori seguenti requisiti previsti dal PNRR:

a) indicazione dei vincoli posti dalle norme nazionali e comunitarie di riferimento;

b) coerenza dei risultati attesi e delle tempistiche di realizzazione con traguardi (milestone) e obiettivi (target) previsti dalla misura, come riportati nell'art. 3, comma 3 dell'avviso Nazionale;

c) rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili in materia di trasparenza e contrattualistica pubblica, uguaglianza di genere e pari opportunità, tutela dei diversamente abili;

d) rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;

e) rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

f) assenza del cosiddetto "doppio finanziamento" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non si verifichi una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte della misura e di altri programmi dell'Unione europea o di risorse ordinarie del bilancio statale;

g) coerenza, nella realizzazione, con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) secondo quanto indicato nella "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, ove applicabili, con i principi del tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, della tutela della biodiversità e degli ecosistemi.

4. I requisiti di ammissibilità di cui ai commi 1 e 2 devono essere oggetto di autodichiarazioni ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, da redigersi secondo i format di cui agli allegati.

5. La mancata o incompleta presentazione delle autodichiarazioni di cui al comma 3 comporta la non ammissibilità dei progetti.

Art. 6 Interventi finanziabili LINEA B

1. Sono ammessi a finanziamento progetti finalizzati alla formazione di boschi nei territori dei comuni della Città metropolitana, presentati in coerenza con il “Piano di forestazione urbana ed extraurbana” di cui all’Allegato 1 dell’avviso Nazionale.

2. Per la classificazione dei comuni in urbani, periurbani ed extraurbani, si fa riferimento alla classificazione europea DEGURBA (Degree of Urbanization, Regolamento (Ue) 2017/2391 del Parlamento europeo e del Consiglio (Tercet), che definisce il grado di urbanizzazione in base al criterio della contiguità geografica e su soglie di densità e di popolazione minima della griglia regolare con celle da un chilometro quadrato associate a tutti i Comuni italiani.

Ogni Comune della Città metropolitana, pertanto, come riportato nel suddetto “*Piano di forestazione*” viene così classificato:

- Degurba 1: “Città” o “Zone densamente popolate”;
- Degurba 2: “Piccole città e sobborghi” o “Zone a densità intermedia di popolazione”;
- Degurba 3: “Zone rurali” o “Zone scarsamente popolate”.

La classificazione per i Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Palermo è riportata nell’Allegato “A” del presente decreto.

3. La superficie minima di ogni progetto deve fare riferimento a un’area complessiva di almeno 30 ettari per i Comuni classificati come “DEGURBA 1” e “DEGURBA 2” e di almeno 50 ettari per i comuni classificati “DEGURBA 3”. Tali superfici si possono raggiungere con il contributo di più aree distinte, anche non contigue, purché strutturalmente e funzionalmente integrate in un progetto unitario. Nel caso concorrano al raggiungimento della superficie minima del progetto Comuni attribuiti a livelli diversi di densità abitativa - DEGURBA 1, 2 e 3 - la classificazione da attribuire all’intero progetto è quella del Comune o dei Comuni che ospitano la superficie prevalente della proposta progettuale.

4. Nel caso concorrano al raggiungimento dei 30/50 ettari più aree distinte, anche non contigue, la superficie minima di ciascun intervento dovrà essere di 3 ettari per i Comuni “DEGURBA 1” e “DEGURBA 2” e di 10 ettari per i Comuni “DEGURBA 3”. Fatta salva la dimensione minima complessiva della proposta progettuale di cui al comma 3, la superficie minima di ciascun intervento può essere ridotta nei Comuni “DEGURBA 1” e “DEGURBA 2” a 1 ettaro e nei Comuni “DEGURBA 3” a 5 ettari. Tale deroga non può in ogni caso superare il 10% della superficie complessiva del progetto presentato.

5. Ogni intervento di rimboscimento dovrà prevedere la messa a dimora di 1000 piante per ettaro, con presenza di arbusti in una percentuale compresa tra il 10 e il 30%, scelti secondo le dinamiche successionali della vegetazione naturale potenziale e facendo riferimento, per quanto possibile, alle specie indicate, per ciascuna città metropolitana, nel “Piano di Forestazione.

7. Priorità di scelta degli interventi

1. In considerazione delle aree idonee ad ospitare interventi di rimboscimento considerate prioritarie dall’art. 5 dell’Avviso Ministeriale, si individua la seguente priorità di scelta degli interventi:

- a) aree destinate alla rigenerazione urbana;
- b) ex aree industriali e commerciali, aree dismesse prima destinate ad es. alla produzione industriale o ad altre destinazioni d’uso ed ora non più in esercizio, in ogni caso già oggetto di bonifica;

- c) aree degradate ad es. discariche e cave, dismesse o parzialmente in uso, in ogni caso già oggetto di bonifica;
- d) aree agricole non più inserite nel processo produttivo utili per migliorare la connessione ecologica territoriale;
- e) aree di proprietà lungo i corsi d'acqua, con priorità per le fasce ripariali in recessione e in cattivo stato di conservazione;
- f) aree forestali, quali individuate dall'art. 4, comma d), del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, "*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*", temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

8. Cronoprogramma

1. La Città Metropolitana procede entro il **22 aprile 2022** con l'emanazione della manifestazione di interesse finalizzata al censimento delle proposte progettuali dei comuni, individuando termini e modalità di presentazione delle proposte.
2. Gli Enti locali dovranno trasmettere alla Città Metropolitana, secondo le modalità che verranno successivamente indicate nella manifestazione di interesse di cui al punto precedente, la documentazione prevista per la linea di intervento "A" entro il **2 maggio 2022** e per per la linea di intervento "B" entro il **14 maggio 2022**.
3. Entro il **30 maggio 2022**, la Città Metropolitana di Palermo procederà alla presentazione dei progetti al Ministero della transizione ecologica.

B) Per quanto non esplicitato dal presente decreto si rinvia alle disposizioni in materia previste dall'Avviso Ministeriale e a quanto verrà specificato nella manifestazione di interesse che sarà emanata dalla Città Metropolitana di Palermo.

C) Si dà mandato alla "*Direzione Ambiente*" della Città Metropolitana di Palermo, con il supporto dell'Ufficio Staff PNRR, di procedere alla pubblicazione della manifestazione di interesse per l'individuazione delle aree eleggibili e dei progetti per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana e extraurbana da finanziare nell'ambito del PNRR Misura 2 Componente 4 – Intervento 3.1 "*Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*".

ALLEGATI:

Allegato "A" - Elenco Comuni afferenti all'area della Città Metropolitana di Palermo, con classificazione DEGURBA.

Allegato "B" - Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana e extraurbana da finanziare nell'ambito del PNRR "*Misura 2 Componente 4 – Intervento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano"*".

Fatto e sottoscritto

Il Sindaco Metropolitan
Prof. Leoluca Orlando